

ACCORDO di RECEPIMENTO nei CCNL

delle INTESE INTERCONFEDERALI CONFAPI e CGIL CISL UIL di attivazione della Sanità Integrativa

Visto l'Accordo interconfederale CONFAPI e CGIL CISL UIL 23 luglio 2012 che, tra l'altro, istituiva un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (di seguito Fondo);

Visti i CCNL stipulati tra le Organizzazioni di Categoria di CONFAPI e di CGIL-CISL-UIL che hanno recepito detto Accordo Interconfederale

Visto il Verbale di Incontro CONFAPI e CGIL CISL UIL del 5 giugno 2018 che definisce l'iter per la costituzione e messa in opera del Fondo

Visto l'Accordo Interconfederale CONFAPI e CGIL CISL UIL del 18 settembre 2018 che da pratica applicazione alle precedenti intese, istituendo ENFEA SALUTE, costituito formalmente in data 11 ottobre 2018

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante del presente accordo si conviene quanto segue:

“ si conferma l'Accordo Interconfederale CONFAPI e CGIL CISL UIL del 28 dicembre 2012 e si recepiscono i Verbali ed Accordi Interconfederali del 5 Giugno 2018 e 18 settembre 2018, e del.....ottobre 2018 in materia di Sanità integrativa, con l'istituzione di ENFEA SALUTE e con la quota di contribuzione a carico delle imprese pari a **10,00 (dieci/00) Euro mensili per 12 mensilità** per tutti i lavoratori dipendenti, che ha decorrenza dal **1° gennaio 2019**.

Si conferma inoltre che:

Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro.

1. I trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale per le PMI del sistema Confapi, laddove sottoscritti.
2. A far data dal 1° gennaio 2019, le imprese dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo nella misura stabilita di 25,00 (venticinque/00) Euro mensili per 13 mensilità.
3. Per le imprese aderenti al sistema della bilateralità (Enfea ed Enfea Salute) ed in regola con i versamenti tale aumento è forfetariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto, non va versato.”

- Per CONFAPI -

UNIONCHIMICA/CONFAPI :

UNIONTESSILE/CONFAPI;

UNIGEC/CONFAPI

UNIMATICA/CONFAPI.

UNIONALIMENTARI/CONFAPI

- Per CGIL/CISL/UIL -

FEMCA/CISL- FILCTEM/CGIL-UILTEC-UIL

SLC-CGIL/FISTEL- CISL/UILCOM-UIL

FAI/CISL- FLAI/CGIL/UILA UIL